

Al Presidente della Corte d'Appello di Milano

Al Magistrato delegato per le relazioni sindacali per la Corte d'Appello

Al Magistrato delegato alla Sorveglianza Unep Corte d'Appello

Al Funzionario Dirigente Unep

pc Al Coordinatore Nazionale FP Giustizia  
Eugenio Marra

Al Segretario Generale Cisl Milano  
Danilo Galvagni

Al Segretario Regionale CISL-FP  
Giuseppe Angelillo

Al Segretario Generale CISL-FP Milano  
Nicola De Vita

Al Segretario Territoriale CISL-FP  
Milano Dott. Maurizio Irrera

Alle RSU Corte D'Appello

**Oggetto: Orario di lavoro – Ufficiali Giudiziari**

LA Cisl Funzione Pubblica Milano intende portare all'attenzione delle Autorità in indirizzo una questione sempre più pressante ed attuale.

Gli Ufficiali Giudiziari in servizio presso il Palazzo di Giustizia di Milano, ma, riteniamo, la categoria nel suo complesso distribuita sul territorio nazionale, lamentano l'assenza di una disciplina del proprio orario di lavoro che spesso sconfinava il limite di 48 ore settimanali.

Tale rivendicazione trae nuova linfa in virtù di due sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Europea e, segnatamente, quella depositata in data 14.10.2010 (causa 243/09) e quella ancora più pregnante depositata in data 25.11.2010 (causa 429/09).

Ciò posto, anche sulla base delle direttive europee 93/104/CE del Consiglio Europeo nonché della 2000/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22.06.2000, l'eventuale superamento dei limiti massimi sull'orario di lavoro, da parte di un dipendente (anche, ovviamente, un ufficiale giudiziario) può essere fonte per l'Amministrazione Pubblica di appartenenza, di responsabilità risarcitoria ai sensi del combinato disposto della norma del Decreto 66/03 che si assume violata e dell'art. 2087 c.c.

Tali assunti appaiono vieppiù confermati dalle sentenze citate della Corte Europea, le quali configurano in capo ai dipendenti un diritto soggettivo.

In particolare, le sentenze affermano che l'art. 6 lett. B della Direttiva 2003/08, stabilendo che la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non deve superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, pone una norma di diritto sociale dell'Unione Europea che riveste importanza particolare e di cui ogni lavoratore (compreso, dunque l'ufficiale giudiziario), deve poter beneficiare quale prescrizione minima necessaria per garantire la tutela della sua sicurezza e della sua salute.

Il riconoscimento di tale diritto è garantito dalla previsione di un risarcimento dei danni a favore del dipendente, sol che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- che la norma giuridica della Unione violata sia preordinata a conferire un diritto;
- che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata;
- che esista un nesso causale diretto tra la violazione in parola ed il danno subito dai singoli.

Orbene, le considerazioni dianzi esposte rendono evidente che nel caso di superamento del limite fissato per l'orario di lavoro (limite direttamente applicabile alle normative degli Stati Membri) le prime due condizioni siano sempre interamente soddisfatte, mentre, quanto alla terza, spetterà nel caso concreto ai

giudici del rinvio verificare l'esistenza di un nesso causale tra la violazione dell'art. 6 lett. B della Direttiva 2003/08 ed il danno subito da ricorrente derivante dal mancato godimento del periodo di riposo di cui avrebbe avuto beneficiare se la durata massima settimanale dell'orario di lavoro fosse stata rispettata.

La Corte Ue ha precisato che i giudici nazionali sono tenuti a disapplicare le norme interne contrastanti con la disposizione Ue. Ciò in quanto l'articolo 6 della direttiva 2003/88 attribuisce agli Stati un obbligo di risultato preciso e incondizionato e produce quindi un effetto diretto.

Effetto che non è limitato solo ai giudici nazionali, ma anche **a tutti gli organi amministrativi, comprese le autorità decentrate che hanno analogo obbligo di disapplicazione del diritto interno, per assicurare l'effetto utile dei diritti conferiti direttamente ai lavoratori.**

In virtù di questi importanti assunti giurisprudenziali, si rivela sempre più pressante la necessità di garantire anche agli ufficiali giudiziari un orario di lavoro definito.

E' noto che in tale ambito gli unici principi normativi da cui indirettamente può desumersi una regola giuridica in tal senso si rinvengono nel codice di procedura civile agli articoli 147 "Tempo delle notificazioni" e 519 "Tempo del pignoramento".

Quanto alla normativa pattizia, il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari di cui all'art. 1 comma 2 del CCNL del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.02.1999 stabilisce che: "Gli Ufficiali Giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi loro affidati" (art. 7).

Per il resto tale ultimo articolo rinvia alle pertinenti norme speciali contenute nel DPR n. 1229/1959 e in quanto compatibili alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali per il personale del comparto Ministeri.

Alla luce della normativa di legge e di contrattazione collettiva sopra richiamata, non è dato desumere, dunque una specifica regolamentazione dell'orario di lavoro degli ufficiali giudiziari.

La questione è stata sottoposta più volte al vaglio della giurisprudenza di legittimità, la quale – fino a qualche anno fa ha ritenuto che la normativa generale dell'orario di servizio dei pubblici impiegati non potesse estendersi automaticamente agli ufficiali giudiziari, attese le caratteristiche peculiari del lavoro da essi prestato (in proposito si veda C.d.S. 11.05.1982 n. 282).

Nello stesso senso vi è anche la sentenza Corte di Cassazione a Sezioni Unite 25.07.2006 n. 16895 secondo cui "La mancata preordinazione di un orario lavorativo non influisce sulla natura subordinata e pubblica del rapporto, che, nel settore in esame, deve caratterizzarsi per standard lavorativi che, seppure cadenzati entro gli orari indicati dalla normativa processualistica per i singoli atti da compiere, non possono ugualmente – per la molteplicità e particolarità dei compiti affidati agli ufficiali giudiziari – essere assoggettati, in ragione di evidenti esigenze di efficienza del servizio, a fissi generalizzanti schemi temporali".

Con provvedimento del 17.11.2004 n. Prot. 6/1840/03-1/SG-CA, il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria Ufficio 6 ribadiva i precedenti assunti.

Come abbiamo visto in premessa, le recenti novità legislative sull'orario di lavoro, introdotte in ambito europeo e recepite dal nostro legislatore nazionale conducono a soluzioni interpretative di segno diametralmente opposto.

Ad un esame attento delle Direttive europee sull'argomento non ci si può esimere dal rilevare come le prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione sull'orario di lavoro – con riferimento ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale durata massima settimanale del lavoro, trovino applicazione con riferimento a tutti i settori di attività privati e pubblici.

Lo stesso D. Lgs 66/2003, che ha recepito la normativa comunitaria sull'organizzazione dell'orario di lavoro, prevede all'art. 2 che le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati.

I precedenti orientamenti sono dunque divenuti obsoleti.

Il vuoto normativo fa sì che l'attività degli ufficiali giudiziari si svolga senza limiti predefiniti ed in modo eccessivamente elastico.

Mentre la normativa di legge e pattizia, si limitano a porre in risalto le peculiarità di questa categoria, senza dotarla di una disciplina compiuta, occorre dare spazio alle novità introdotte in ambito europeo ed in parte recepite dal nostro ordinamento con il citato Decreto Legislativo 66/03.

Infatti, ad un esame attento delle Direttive Europee, viene posta una tutela, quanto meno sotto il profilo di prescrizioni minime di sicurezza e di salute ed in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, estensibile a tutti i settori di attività pubblici e privati.

La mancata inclusione degli ufficiali giudiziari tra le categorie cui tali prescrizioni non si applicano rappresenta un primo passo verso l'omogeneizzazione della disciplina giuridica della loro attività nonché verso una regolamentazione del loro orario di lavoro.



Sulla base di quanto detto deve pertanto concludersi che gli ufficiali giudiziari ancorchè svolgano attività esterna e, pertanto, non abbiano un orario misurabile o predeterminabile – siano assistiti e godano di tutela prevista dal D.Lgs. 66/2003, al pari degli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Gli ultimi avvenimenti, quali la crisi economica in atto ed il previsto accorpamento delle Sezioni Distaccate di Rho, Cassano d'Adda e Legnano al Tribunale di Milano, stanno provocando un aumento a dismisura delle attività di questa categoria di dipendenti a fronte di un'ormai endemica carenza di personale.

Ciò non fa che peggiorare le condizioni in cui operano gli Ufficiali Giudiziari presso il Palazzo di Giustizia di Milano, i quali di fatto svolgono un lavoro settimanale che va ben oltre le 48 ore.

Con il presente documento intendiamo sensibilizzare le Autorità preposte ad assumere provvedimenti in merito nel più breve tempo possibile, onde procedere ad un'adeguata riorganizzazione degli uffici.

Certamente sono note le peculiarità che caratterizzano questa figura di dipendenti pubblici che potrebbero rappresentare ostacoli ad una regolamentazione dell'orario di lavoro.

Tuttavia occorrerebbe contemperare esistenza di limiti di orario e necessaria autonomia della figura.

E' ormai ineludibile l'immediata apertura di un tavolo di concertazione anche al fine di ricercare soluzioni che possano rendere la figura dell'Ufficiale Giudiziario sempre più dotata di autonomia ed omogenea rispetto alle omologhe figure presenti negli Stati Membri della Comunità Europea.

In ogni caso ci riserviamo di assumere ogni idonea iniziativa per la tutela dei lavoratori interessati.

Delegato Cisl Fp Milano Ufficio Unep

Dott. Vincenzo Testa

Responsabile Ufficio Tecnico Legale  
Cisl Fp Milano

Dott. Francesco Pompilio